



CIRCOLARE

SERIE GENERALE	Data 22.11.2010	GEN-01 A
-----------------------	-----------------	----------

**SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA ALL'ENAC DEGLI
INCIDENTI, INCONVENIENTI GRAVI ED EVENTI
AERONAUTICI**

SISTEMA ENAC MANDATORY OCCURRENCE REPORTING
EE-MOR



STATO DI AGGIORNAMENTO

Revisione	Data	Motivo revisione
Basica	20.11.2007	Prima emissione della Circolare
A	22.11.2010	Implementazione nuova modalità web per la trasmissione dei dati

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- 3. TERMINOLOGIA**
- 4. SCOPO**
- 5. SOGGETTI CON OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI**
- 6. SISTEMA DI SEGNALAZIONE**
- 7. SEGNALAZIONE EVENTI**
- 8. NOTIFICA INCIDENTI ED INCONVENIENTI GRAVI**
- 9. MODALITA' DI SEGNALAZIONE/NOTIFICA**
- 10.COMUNICAZIONE**
- 11.DECORRENZA**



Circolare

GEN-01 A

Segnalazione obbligatoria all'ENAC degli incidenti, inconvenienti gravi ed eventi aeronautici

22/11/2010 pag. 3 di 9

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 213 del 2 Maggio 2006 ha recepito nella Legislazione nazionale la Direttiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003 ("Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile").

Tale Decreto all'art.3 prevede l'obbligo di segnalazione, da parte di persone fisiche e giuridiche predeterminate, degli eventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 (con relativa appendice) del decreto medesimo, all'ENAC che provvede alla raccolta ed all'analisi di tali dati per fini statistici e di sicurezza pro-attiva.

L'ENAC, in attuazione del suddetto Decreto Legislativo, ha istituito l'eE-MOR, un sistema relativo alla raccolta, registrazione, tutela e diffusione delle informazioni riguardanti gli "eventi aeronautici" attinenti la sicurezza nel settore dell'aviazione civile, nel rispetto della vigente normativa.

L'istituzione del sistema eE-MOR ha come unico obiettivo la raccolta delle segnalazioni di eventi e la loro analisi ai fini della prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti gravi senza mirare alla determinazione di colpe e/o responsabilità.

L'analisi dei dati consente l'individuazione di eventuali criticità che una volta eliminate hanno come diretta conseguenza la diminuzione del rateo degli incidenti/inconvenienti gravi. Comunque gli obblighi che derivano dal Decreto integrano, non essendo in contrasto, quelli già previsti dalle vigente normativa riportata.

La segnalazione effettuata in accordo alla presente circolare sostituisce la segnalazione effettuata con il modello Air Traffic Incident Report Form.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- a. Codice della Navigazione
- b. Decreto Legislativo n. 66/1999
- c. Direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile
- d. Decreto Legislativo n. 213/2006 di recepimento della Direttiva 2003/42/CE
- e. Regolamento (CE) n. 1321/2007 sulle regole di implementazione per l'integrazione in una repository centrale delle informazioni sugli eventi aeronautici scambiati in accordo alla Direttiva 2003/42/CE
- f. Regolamento (CE) n. 1330/2007 sulle modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile
- g. Regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione



- h. Regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
- i. Regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea
- j. Regolamento (CE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile
- k. Regolamento ENAC "Certificato di Operatore Aereo per imprese di trasporto aereo"
- l. Regolamento ENAC per la costruzione ed esercizio degli aeroporti;
- m. Regolamento ENAC per il rilascio del certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra

3. TERMINOLOGIA

Ai fini della presente circolare valgono le seguenti definizioni:

Evento (rif. Decreto Legislativo n. 213/2006): qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla sicurezza del volo e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave.

Incidente (rif. Decreto Legislativo n. 66/1999): un evento associato con l'impiego di un aeromobile che si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano e nel quale:

- a) una persona riporti lesioni gravi o mortali, per il fatto di essere dentro l'aeromobile, o venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso, oppure essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, o siano procurate alla persona da se medesima o da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori delle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure
- b) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato, fatta eccezione per i guasti o avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, ai pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alla carenatura, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; oppure
- c) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile.

Inconveniente grave (rif. Decreto Legislativo n. 66/1999, forma abbreviata): un inconveniente le cui circostanze indichino che è stato sfiorato l'incidente.

eE-MOR (*Electronic ENAC Mandatory Occurrence Reporting*): sistema progettato e realizzato dall'ENAC per la gestione della raccolta, dell'analisi e della diffusione in formato



Circolare

GEN-01 A

Segnalazione obbligatoria all'ENAC degli incidenti, inconvenienti gravi ed eventi aeronautici

22/11/2010 pag. 5 di 9

digitale delle segnalazioni degli incidenti, degli inconvenienti gravi e delle informazioni relative agli inconvenienti/eventi.

ECCAIRS: *European Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting System*, software elaborato dalla comunità europea per la classificazione, l'analisi delle occorrenze e la diffusione delle informazioni attinenti la sicurezza all'interno degli Stati Membri, utilizzato dall'ENAC quale sottosistema del sistema eE-MOR.

4. SCOPO

Scopo della presente circolare è quello di definire i soggetti e le procedure per la segnalazione obbligatoria degli eventi aeronautici all'ENAC quale autorità competente.

A tale riguardo, l'ENAC ha predisposto una banca dati unica, per cui di seguito sono definite anche le procedure relative alla notifica, ed alle successive comunicazioni, degli incidenti ed inconvenienti gravi, ai sensi del D.Lgs n. 66/1999, e ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 828, 829 e 830 del codice della navigazione.

5. SOGGETTI CON OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI

I soggetti che, nell'esercizio delle rispettive funzioni, hanno obbligo di segnalazione all'ENAC degli eventi aeronautici, le cui tipologie possono essere ricondotte agli esempi indicati nell'Allegato I e II al D.Lgs. n. 213/2006 sono:

- a. l'esercente o il comandante di un aeromobile equipaggiato con motore/i a turbina il cui certificato di aeronavigabilità è emesso dall'ENAC;
- b. l'esercente o il comandante di un aeromobile impiegato in attività di trasporto pubblico di passeggeri e/o merci nell'ambito di un Certificato di Operatore Aereo rilasciato dall'ENAC.
- c. la persona e/o l'organizzazione addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile, delle relative parti e componenti, equipaggiato con motore/i a turbina il cui certificato di navigabilità è emesso dall'ENAC;
- d. la persona e/o l'organizzazione addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile, delle relative parti e componenti, impiegato in attività di trasporto pubblico di passeggeri e/o merci nell'ambito di un Certificato di Operatore Aereo rilasciato dall'ENAC;
- e. la persona e/o l'organizzazione che rilasci un *airworthiness review certificate* (ARC) o un certificato di riammissione al servizio di un aeromobile, delle relative parti e componenti, equipaggiato con motore/i a turbina il cui certificato di navigabilità è emesso dall'ENAC;
- f. la persona e/o l'organizzazione che rilasci un *airworthiness review certificate* (ARC) o un certificato di riammissione al servizio di un aeromobile, delle relative parti e componenti, impiegato in attività di trasporto pubblico di passeggeri e/o merci nell'ambito di un Certificato di Operatore Aereo rilasciato dall'ENAC;
- g. la persona che svolga una funzione per la quale debba essere certificato o autorizzato dall'ENAC quale controllore del traffico aereo o quale addetto all'informazione di volo e/o il fornitore di servizi di assistenza al volo;
- h. l'organizzazione che svolga una funzione connessa con i servizi di informazione di volo e/o con i servizi di assistenza al volo;



- i. il gestore aeroportuale;
- j. la persona e/o l'organizzazione che svolga una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo e l'ispezione di strutture della navigazione aerea nell'ambito di una certificazione rilasciata dall'ENAC;
- k. la persona e/o l'organizzazione che svolga una funzione connessa con i servizi di assistenza a terra, compresi il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto.

La segnalazione obbligatoria degli eventi può essere effettuata anche da parte di chiunque eserciti, in altre operazioni riguardanti l'aviazione civile, funzioni simili a quelle dei soggetti sopra elencati, come ad esempio pilota non in comando, assistente di cabina ecc.

In merito alle imprese approvate, l'ENAC ritiene mezzo accettabile per gli scopi previsti dalla presente circolare l'utilizzo del sistema di segnalazione e raccolta interno dell'impresa; a tale fine l'individuazione delle responsabilità e il ruolo delle figure responsabili, quali ad esempio il Safety Manager e/o il Quality Manager, nel processo di raccolta e trasmissione della segnalazione all'Autorità, sono oggetto di opportuna procedura approvata nell'ambito del processo di certificazione o di sorveglianza.

6. SISTEMA DI SEGNALAZIONE

E' ormai consolidato anche a livello internazionale l'assunto che il successo di un sistema di segnalazione, raccolta, analisi e diffusione dei dati relativi agli eventi aeronautici richiede una evoluzione culturale da parte dei soggetti interessati.

Qualsiasi organizzazione coinvolta deve quindi favorire la diffusione delle informazioni relative agli eventi occorsi; il sistema di segnalazione, pertanto, non deve essere basato su principi punitivi, bensì deve avere come scopo principale l'individuazione delle eventuali carenze dell'organizzazione, al fine di ottimizzare i processi interni a beneficio della sicurezza. Il coinvolgimento del gruppo dirigenziale è l'elemento cardine per l'attivazione della politica di gestione della sicurezza basata su principi di prevenzione.

Quanto sopra non giustifica eventuali comportamenti collegati a gravi negligenze che nell'ottica di un approccio globale alla sicurezza dovrebbero essere isolati e neutralizzati anche dall'organizzazione stessa.

Le principali innovazioni introdotte dalla Direttiva 2003/42/CE sono:

- a. l'estensione, rispetto alle precedenti normative, dell'obbligo di segnalazione di eventi anche a particolari specifiche figure professionali, operanti all'interno di organizzazioni certificate o approvate;
- b. l'obbligo per gli Stati Membri di istituire una banca dati nazionale delle segnalazioni di eventi, comprensiva delle segnalazioni volontarie, con l'obiettivo di creare una banca dati europea alimentata dai singoli Stati Membri. La conoscenza di tutti gli eventi aeronautici da parte delle Autorità competenti, infatti, facilita l'individuazione dei cosiddetti precursori al fine di promuovere ed attuare azioni specifiche mirate alla prevenzione degli incidenti.



La Direttiva, riconoscendo che la delicatezza delle informazioni sulla sicurezza è tale che l'unica maniera per favorire la loro segnalazione è assicurare la de-identificazione delle persone fisiche coinvolte, allo scopo di favorire la promozione di una cultura non punitiva, incoraggia gli Stati Membri affinché il sistema istituito riconosca tali principi.

Il Decreto Legislativo n. 213/2006 di recepimento della Direttiva 2003/42/CE affida all'ENAC l'istituzione di un sistema nazionale per la raccolta, la registrazione, la tutela e la diffusione degli eventi oggetto di segnalazione obbligatoria e di conseguenza individua l'Ente quale punto di contatto per la trasmissione dei relativi dati alla banca dati europea.

Identici compiti sono assegnati all'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo (ANSV) per le segnalazioni volontarie.

In tale quadro l'ENAC ha predisposto un sistema di raccolta di tutti gli eventi aeronautici, inclusi gli incidenti e gli inconvenienti gravi tale da consentire:

- a) la raccolta e la registrazione, in formato digitale della segnalazione ricevuta;
- b) la de-identificazione dei dati personali delle persone coinvolte nell'evento, ai fini della loro tutela, in modo tale da non consentirne l'identificazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo. n. 213/2006;
- c) il trattamento dei dati personali in accordo al Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
- d) l'aggregazione dei dati raccolti per la produzione di rapporti statistici;
- e) la trasmissione delle informazioni verso la ANSV;
- f) la diffusione delle informazioni sulla sicurezza, laddove richieste, alla Commissione europea e alle altre parti interessate in accordo al Regolamento (CE) n. 1330/2007.

L'ENAC ritiene che l'istituzione di un proprio sistema di segnalazione, raccolta, analisi e diffusione dei dati relativi agli eventi aeronautici, oltre a soddisfare una previsione regolamentare, debba essenzialmente:

- migliorare la sicurezza nell'Aviazione Civile, in piena sintonia con le previsioni ICAO e i principi di "just culture", ovvero la progressiva affermazione di una adeguata cultura della sicurezza
- sviluppare, in collaborazione con tutti gli altri attori del trasporto aereo, un concetto globale di sicurezza che associato a programmi di sviluppo di tipo proattivo della regolamentazione, possa contribuire affinché la crescita del traffico aereo non comporti un aumento del rateo degli incidenti;
- promuovere lo sviluppo al suo interno e nell'industria di una cultura orientata al "data driven decision making".

In tale ottica, costituisce impegno precipuo dell'ENAC adoperarsi affinché il senso di responsabilità verso la sicurezza del volo sia condiviso e distribuito tra l'Autorità e l'intera comunità aeronautica

I dati registrati nella banca dati delle segnalazioni obbligatorie degli eventi sono utilizzati per l'elaborazione di statistiche e di studi di settore necessari ad attuare il processo interno di *risk management* volto a calibrare e potenziare l'attività di regolamentazione e di sorveglianza dell'Autorità (*risk-related safety regulation/oversight*), e forniscono lo strumento indispensabile per lo sviluppo della stessa attività di sorveglianza prevista per assolvere le funzioni di *safety oversight* in accordo agli standard internazionali e nazionali in materia.



Circolare

GEN-01 A

Segnalazione obbligatoria all'ENAC degli incidenti, inconvenienti gravi ed eventi aeronautici

22/11/2010 pag. 8 di 9

La banca dati ENAC soddisfa le previsioni del D.Lgs. n. 213/2006 articolo 7 comma 4. L'ENAC diffonde le informazioni registrate nella propria banca dati, attinenti la sicurezza del volo, verso la Commissione Europea, ai soli fini preventivi senza determinazione di colpe o responsabilità ed in conformità alle previsioni normative dei Regolamenti (CE) n.1330/2007, n. 1321/2007 e n. 996/2010. In particolare la Commissione Europea mantiene un data base europeo centrale in cui vengono trasferiti, secondo le modalità previste da un apposito protocollo tecnico tra lo Stato membro e la Commissione, le informazioni contenute nelle banche dati nazionali, ai sensi dell'articolo 2 Regolamento (CE) n. 1321/2007.

In aggiunta, per le previsioni del D.Lgs. n. 213/2006, l'ENAC e l'ANSV hanno reciproco accesso alle informazioni relative alle segnalazioni obbligatorie e volontarie tramite formati conformi al *data base* europeo ed esclusivamente a fini preventivi.

7. SEGNALAZIONE EVENTI

I soggetti identificati al paragrafo 5 della presente circolare devono segnalare all'ENAC gli eventi la cui tipologia rientri nell'elenco di cui all'Allegato I e II del D.Lgs. n. 213/2006, che non sia classificabile quale inconveniente grave, entro 72 ore dal momento in cui l'evento viene rilevato.

8. NOTIFICA INCIDENTI ED INCONVENIENTI GRAVI

Tutti gli incidenti e gli inconvenienti gravi devono essere notificati immediatamente all'ENAC, secondo la metodologia prevista per tale notifica. La funzione della notifica è quella di informare l'Autorità dell'accaduto: per tale ragione deve essere inviata anche se non si dispone di tutti gli elementi previsti ovvero se questi sono ancora provvisori.

A meno che circostanze eccezionali lo impediscano, in caso di incidente la notifica deve essere fatta prima che l'aeromobile (o il suo relitto) venga spostato.

L'ENAC provvede a notificare tempestivamente all'ANSV tali accadimenti in accordo al D.Lgs. n. 66/1999 ed al Regolamento (CE) n. 996/2010.

9. MODALITA' DI SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI EVENTI

La segnalazione può avvenire attraverso:

- a. Trasmissione online con il sistema eE-MOR WEBDAS
- b. Trasmissione di un modello digitale DEXTER ottenibile a richiesta, secondo le modalità indicate sul sito web ENAC (www.enac.gov.it) (utilizzabile da tutta l'utenza).
- c. Trasmissione, per posta elettronica, di un file in formato proprietario (.occ) generato dall'applicativo SDS, all'indirizzo e-mail reporting.system@enac.gov.it, (**utilizzabile solo dall'utenza in possesso dell'applicativo in questione**).

Nell'ipotesi di cui al punto b., la segnalazione digitale è trasmessa tramite un apposito modello elettronico personalizzato all'indirizzo ENAC di posta elettronica eemor_oc@enac.gov.it (per l'aviazione commerciale), o all'indirizzo



eemor_altriutenti@enac.gov.it (altra utenza).

9.1 Modalità di rilascio delle autenticazioni informatiche per la trasmissione diretta al sistema eE-MOR e dei modelli elettronici personalizzati (solo imprese approvate)

L'ENAC rilascia alle imprese le credenziali di autenticazione (username e password), per la trasmissione al suo sistema eE-MOR, e i modelli elettronici personalizzati a seguito della compilazione e invio di apposito modulo 1/RSS, secondo le modalità previste sul sito Web dell'ENAC www.enac.gov.it al link eE-MOR.

L'autenticazione informatica in accordo al D.Lgs. n. 196/2003 avviene a livello individuale.

Le credenziali sono disattivate nel caso venga persa la facoltà di trattare i dati della segnalazione, l'impresa, quindi, deve comunicare immediatamente all'ENAC, indirizzi e-mail: safety@enac.gov.it, il nominativo e la posizione della figura accreditata che ha perso tale facoltà a causa di cambiamenti organizzativi. L'ENAC provvede ad annullare le relative credenziali. La procedura per ottenere le nuove credenziali richiede l'invio, secondo le modalità riportate sul sito ENAC di un nuovo modulo 1/RSS aggiornato.

Ogni impresa dovrà annualmente comunicare l'elenco complessivo delle rispettive credenziali, ai fini di un riscontro ed aggiornamento della lista dei soggetti accreditati da parte della Direzione Safety.

9.2 Modalità di rilascio dei modelli elettronici personalizzati (altra utenza)

L'ENAC, per altri soggetti, in possesso dei requisiti professionali previsti all'art. 4 del Decreto Lgs. n. 213/2006 e non titolari di un accesso WEB al sistema eE-MOR, che ne facciano richiesta, trasmette gli appositi modelli elettronici personalizzati per la trasmissione delle segnalazioni all'Autorità. Tali modelli saranno rilasciati a seguito della compilazione e dell'invio, da parte dell'interessato, di apposito modulo 2/RSS, secondo le modalità previste sul sito Web dell'ENAC www.enac.gov.it al link eE-MOR.

10. COMUNICAZIONE

Gli elementi già trasmessi per le segnalazioni obbligatorie, se non completi o provvisori, dovranno essere integrati da una comunicazione che ha lo scopo di fornire una più esaustiva e/o definitiva descrizione dell'accadimento.

11. DECORRENZA

La presente circolare entra in vigore dal 1° dicembre 2010, abrogando, nel contempo la precedente edizione della circolare GEN 01.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta